



Forbes
INSIGHTS

LEADER IN AZIONE

con BISCOZZI NOBILI PIAZZA

Asset preziosi

L'articolo 110 del Decreto 104/2020 ha riaperto i termini per valutare i beni d'impresa con delle modifiche rispetto alla disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020

La stagione dei bilanci 2020 è in pieno svolgimento e, a tale riguardo, deve essere attentamente valutata l'opportunità di procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa ex art. 110, D.L. 104/2020. La finestra temporale per decidere è stata tra l'altro di recente estesa dal cd. Decreto Milleproroghe che ha riproposto, come già avvenuto lo scorso anno, la possibilità di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Possono accedere alla rivalutazione i soggetti titolari di reddito d'impresa, principalmente le società di capitale e le società di persone, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio relativamente ai beni d'impresa e a talune partecipazioni di controllo e di collegamento, con l'esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Per i soggetti cosiddetti solari la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, con riferimento ai beni già presenti nel bilancio precedente. A differenza delle leggi di rivalutazione che si sono succedute negli ultimi anni, quella in parola può essere effettuata distintamente per ciascun bene. In pratica, è possibile individuare i singoli beni d'impresa che si intende rivalutare, senza essere obbligati a rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. La presente rivalutazione può essere esclusivamente civilistica, senza necessità di versare alcuna imposta e al fine di rafforzare patrimonialmente la società, con la possibilità di attribuire alla stessa rilevanza fiscale previo versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef/lres e dell'Irap del 3%. In questo caso, il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto fiscalmente a decorrere



Andrea Spinzi

dall'esercizio 2021 ai fini dei relativi ammortamenti e a decorrere dal 2024 per il calcolo di eventuali plusvalenze/ minusvalenze derivanti dalla cessione a terzi o dall'assegnazione ai soci dei beni rivalutati. In altre parole, la rivalutazione ha effetto solamente se il bene rivalutato viene ceduto a partire dal 1° gennaio 2024 per i soggetti solari. Se la cessione avviene prima, l'eventuale plusvalenza/ minusvalenza si calcola sulla base del costo del bene prima della rivalutazione e il cedente si vedrà riconosciuto un credito d'imposta a fronte dell'imposta sostitutiva versata. Proprio la misura particolarmente contenuta di quest'ultima, unita al riconoscimento immediato della rivalutazione in termini di ammortamenti e alla possibilità di scegliere i singoli beni da rivalutare, rende la rivalutazione in esame

estremamente interessante.

Si è potuto infatti osservare come il break-even si raggiunga generalmente nel giro di uno o due anni. La rivalutazione può avere a oggetto immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, anche completamente ammortizzati, nonché immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, ad es. diritti di brevetto industriale, licenze, marchi. Per questi ultimi beni è tuttora discussa la possibilità di procedere alla relativa rivalutazione qualora, ancorché tuttora giuridicamente tutelati, non siano mai stati iscritti nell'attivo del bilancio in quanto i relativi costi sono stati registrati nel conto economico.

*Di Andrea Spinzi,
socio di Biscozzi Nobili Piazza*